

## REGOLAMENTO (CE) N. 275/2000 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2000

concernente il rilascio di titoli di importazione per gli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1040/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 51/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 <sup>(6)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1040/1999 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile.
- (3) Tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 1° febbraio 2000

superano il quantitativo massimo menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di febbraio 2000; occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 1° febbraio 2000 e anteriormente al 1° marzo 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 3 febbraio 2000, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 1° febbraio 2000 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza del 0,66007 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 1° febbraio 2000 e anteriormente al 1° marzo 2000 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 127 del 21.5.1999, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.